

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione della delega conferita dal Parlamento con legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, numero 319, ha disciplinato il riordinamento delle carriere di concetto ex speciali e la traslazione dei relativi tronconi di concetto nelle carriere direttive ordinarie.

Particolarmente esso ha stabilito che, con effetto dal 1° luglio 1972, gli impiegati appartenenti ai ruoli delle sopresse carriere di concetto speciali saranno inquadrati nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive ordinarie istituite ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, conservando la anzianità di qualifica e di carriera possedute.

Con la stessa decorrenza 1° luglio 1972 sono stati istituiti i ruoli ordinari, con i relativi organici, del personale delle carriere di concetto del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, della difesa e della pubblica istruzione, di cui alle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII annesse al predetto decreto n. 319.

Al personale appartenente ai suddetti ruoli sono state demandate le attribuzioni stabilite dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, infine, hanno determinato le modalità ed i

criteri d'inquadramento del personale delle carriere di concetto ex speciali nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive ordinarie.

Nulla invece è stato disposto per la copertura dei posti di nuova istituzione, per i quali in adempimento delle norme vigenti si dovrà ricorrere al reclutamento attraverso pubblici concorsi che, non potendo espletarsi certamente entro breve termine, ritarderanno in notevole misura l'immissione in servizio del relativo personale, con grave pregiudizio per il regolare funzionamento degli uffici delle Amministrazioni statali.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di evitare tale temuta disfunzione ed assicurare le esigenze dei servizi e, pertanto, prevede che alla prima formazione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, nu-

mero 319, si provveda mediante inquadramento in essi del personale statale di ruolo appartenente alle carriere esecutive in possesso di determinati requisiti e previo esame colloquio; e ciò a modifica degli attuali criteri, che per il passaggio del personale di ruolo dalle carriere esecutive a quelle di concetto richiedono lo svolgimento normale dei concorsi ad esami.

Esso opportunamente prevede adeguate garanzie richiedendo agli aspiranti il possesso di determinati requisiti di merito, di anzianità e di qualifica oltre al favorevole parere del Consiglio di amministrazione, che terrà conto delle mansioni svolte dall'impiegato e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Per le suesposte considerazioni il proponente confida nell'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla prima formazione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si provvede mediante inquadramento in essi, nei limiti del 50 per cento delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di segretario principale e di segretario dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, del personale statale di ruolo appartenente alla carriera esecutiva in servizio, presso i rispettivi Ministeri, almeno dal 1° luglio 1971, in possesso dei requisiti previsti e richiamati dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli impiegati che intendono avvalersi del disposto del comma precedente debbono presentare domanda entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge al Ministero di appartenenza.

All'inquadramento nei ruoli di cui al primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, che tiene conto delle mansioni svolte dall'impiegato e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, ove la dotazione del 50 per cento non sia coperta dal personale di cui al precedente articolo, i posti disponibili nella qualifica di segretario principale di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono conferiti, a domanda, al personale attualmente in servizio nella carriera esecutiva della stessa Amministrazione in possesso di due anni di anzianità nella qualifica di coadiutore principale o equiparata, nonchè ai coadiutori dattilografi ed ai coadiutori meccanografici e qualifiche equiparate, con 13 anni di servizio nella carriera, che abbiano superato apposito esame colloquio sui servizi d'istituto.

Ove il parziale assorbimento della predetta dotazione riguardi posti disponibili nelle qualifiche di segretario di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, il conferimento dei residui posti è fatto, a domanda, a favore del personale attualmente in servizio nella carriera esecutiva della stessa Amministrazione con qualifica di coadiutore o equiparata, con 8 anni di servizio nella carriera, che abbia superato apposito esame colloquio sui servizi d'istituto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.